

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del 24 settembre 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) è modificata come segue:

Art. 1^{bis} cpv. 1

¹ Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS² i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
8 500	15 900	0,754
15 900	20 100	0,772
20 100	22 200	0,790
22 200	24 300	0,808
24 300	26 400	0,826
26 400	28 500	0,844
28 500	30 600	0,879
30 600	32 700	0,915
32 700	34 800	0,951
34 800	36 900	0,987
36 900	39 000	1,023
39 000	41 100	1,059
41 100	43 200	1,113
43 200	45 300	1,167
45 300	47 400	1,221
47 400	49 500	1,274
49 500	51 600	1,328

¹ RS 831.201

² RS 831.101

Art. 100 cpv. 2

² I sussidi ammontano al massimo a:

- a. un terzo delle spese computabili per i laboratori, le case e altre forme di alloggio collettivo gestite da case, menzionati nel capoverso 1 lettere a, b, d;
- b. un quarto delle spese computabili per le case e i centri giornalieri secondo il capoverso 1 lettere c ed e.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

24 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz